



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: SISTEMI INFORMATIVI TRASVERSALI, INTEROPERABILITA', OPEN DATA E PRIVACY

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G16028 del 28/11/2024

Proposta n. 36513 del 08/10/2024

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di sicur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (cod. cred.176734) e relat. accert. sui cap. in entr. E0000341559-E0000341562-E0000341563. Approv. Sch. di contr., Piano Op., nom. RUP, DEC e definiz. del gruppo di lav. Es. fin. 2024 - 2025. CIG deriv. B35B788108. CUP F89I24001640002.

Proponente:

Estensore	TEODORI VALERIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CORBELLI ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. CORBELLI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 36513 del 08/10/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000S25904	2024		1.200,12	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
CONSIP S.P.A.						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

2)	I	U0000S25904	2024		164.716,47	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
DELOITTE RISK ADVISORY SRL						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

3)	I	U0000S25904	2024		290,51	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

4)	I	U0000S25904	2024		197,70	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
5)	I	U0000S25904	2024		197,70	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
6)	I	U0000S25904	2025		18.301,83	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
DELOITTE RISK ADVISORY SRL						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
7)	I	U0000S25904	2025		435,75	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
8)	I	U0000S25904	2025		296,56	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						
<hr/>						
9)	I	U0000S25904	2025		296,56	01.08 1.03.02.19.010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT						
3.01.01.47						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

10)	E	E0000341559	2024	290,51	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	--------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

3.01.01.47

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

11)	E	E0000341562	2024	197,70	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	--------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

3.01.01.47

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

12)	E	E0000341563	2024	197,70	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	--------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

3.01.01.47

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

13)	E	E0000341559	2025	435,75	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	--------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

3.01.01.47

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

14)	E	E0000341562	2025		296,56	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	--	--------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

3.01.01.47

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

15)	E	E0000341563	2025		296,56	500.59900 3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	--	--------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

3.01.01.47

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

REGIONE LAZIO

Proposta n. 36513 del 08/10/2024

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di secur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (cod. cred.176734) e relat. accert. sui cap. in entr. E0000341559-E0000341562-E0000341563. Approv. Sch. di contr., Piano Op., nom. RUP, DEC e definiz. del gruppo di lav. Es. fin. 2024 - 2025. CIG deriv. B35B788108. CUP F89I24001640002.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Adesione all'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2296 - Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in favore di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Impegno compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (cod. cred...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2024	1.200,12		Dicembre	1.200,12
			Totale	1.200,12

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di secur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2024	164.716,47		Dicembre	164.716,47
			Totale	164.716,47

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di secur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2024	290,51		Dicembre	290,51
			Totale	290,51

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di secur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2024	197,70		Dicembre	197,70
			Totale	197,70

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di secur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)

2024	197,70	Dicembre	197,70
		Totale	197,70

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
6		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di sicur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	18.301,83		Aprile	18.301,83	
			Totale	18.301,83	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
7		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di sicur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	435,75		Aprile	435,75	
			Totale	435,75	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
8		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di sicur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	296,56	Aprile	296,56
		Totale	296,56

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
9		Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di sicur. da remoto, di compliance e controllo per le PA - ID 2296 - Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexie...	01/08	1.03.02.19.010	U0000S25904

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	296,56	Aprile	296,56
		Totale	296,56

Oggetto: Ades. all'AQ ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sudd. in 2 lotti, per l'affid. di serv. di sicur. da remoto, di compliance e controllo per le PA – ID 2296 – Lotto 2: Serv. di Compl.e e Contr. PA Locali (CIG: 8884642E81), prog. Vulnerability Assessment Privacy. Imp. di spesa compl. di € 183.018,30 IVA incl., sul cap. U0000S25904, in fav. di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471). Imp. di € 1.220,12 sul cap. U0000S25904, per contr. ex art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, in fav. di Consip SpA (144527). Imp. compl. € 1.714,78 sul cap. U0000S25904 ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in fav. del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (cod. cred.176734) e relat. accert. sui cap. in entr. E0000341559-E0000341562-E0000341563. Approv. Sch. di contr., Piano Op., nom. RUP, DEC e definiz. del gruppo di lav. Es. fin. 2024 - 2025. CIG deriv. B35B788108. CUP F89I24001640002.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento Regionale di Contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2 del Regolamento regionale n. 26/2017, laddove " nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23, concernente "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024 n. 75 concernente "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024 n. 284 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" all'Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che il contratto relativo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G17285 del 7 dicembre 2022 del Direttore regionale della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale" con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy" della Direzione regionale per "l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale" all'Ing. Andrea Corbelli;

VISTO che le competenze dell'Area "Sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy" annoverano, tra le altre, anche quelle riguardanti:

- il supporto al Responsabile per la Transizione Digitale nello svolgimento dei propri compiti;
- curare l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e supporta le strutture della Giunta per l'applicazione della stessa;
- supportare il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) dell'ente nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01353 del 12 febbraio 2024 avente ad oggetto "Organizzazione della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" con il quale, in attuazione di quanto stabilito dalla Direttiva prot. n. 132306 del 30 gennaio 2024, si è provveduto a definire l'assetto organizzativo della Direzione, confermando e istituendo le strutture organizzative a rilevanza dirigenziale, secondo le competenze transitate in tutto o in parte a seguito del processo di riorganizzazione e i successivi Atti di organizzazione di modifica n. G01861 del 22 febbraio 2024, n. G02255 del 29 febbraio 2024, G04321 del 16 aprile 2024;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 28/02/2024 con cui è stato nominato l'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", quale Responsabile per la Transizione Digitale ai sensi dell'art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 82/2005;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 4 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 326 del 24/05/2022 con la quale è stata approvata l'Agenda Digitale della Regione Lazio 2022–2026;

ATTESO che in data settembre 2021 Consip ha bandito la gara per l'Accordo Quadro "per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni", il cui Lotto 2 offre servizi di Servizi di Compliance e Controllo e, in particolare:

- L2.S16: Security Strategy
- L2.S17: Vulnerability Assessment.

RILEVATO che tale strumento negoziale si pone nel più ampio novero delle gare strategiche ICT avviate da Consip, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), a supporto dello sviluppo del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione, aderendo all'iniziativa, potrà disegnare il proprio percorso di digitalizzazione avendo a disposizione competenze in grado di supportarla in tutti i passaggi evolutivi verso un modello pienamente digitale;

TENUTO CONTO che:

- la Regione Lazio intende attuare una strategia di trasformazione ed innovazione tecnologica che consenta di ampliare ed evolvere i servizi pubblici erogati dall'Amministrazione in digitale;
- la Regione Lazio gestisce una mole significativa di dati, tra cui categorie particolari di dati personali che riguardano, ad esempio, dati sanitari dei cittadini, informazioni fiscali di persone e imprese, dati relativi alle aziende e alle PA che collaborano con la Regione, nonché molte altre informazioni di carattere privato o confidenziale, che necessitano di solide misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.
- è quindi fondamentale che tali dati siano protetti adeguatamente, non solo per garantire il rispetto della privacy dei cittadini, ma anche per assicurare la conformità alle normative vigenti in materia;
- con riferimento alle esigenze sopra citate, la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica di Regione Lazio intende avvalersi dei Servizi specialistici Quadro "per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni"– Lotto 2, strumento attuativo previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella P.A. per favorire la trasformazione digitale dei servizi, dei processi e delle competenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'intervento progettuale che si intende attivare sarà strutturato nelle seguenti macro-fasi:
 - a) Conduzione di un Audit in ambito Privacy e Data Protection sulle tematiche organizzative e procedurali:

- Conduzione di un Audit in ambito Data Protection finalizzato all'analisi del livello di maturità delle capacità Privacy in termini di organizzazione e processi (People & Process). L'attività ha come obiettivo la valutazione in merito al grado di adeguamento della Società in-house, in qualità di Responsabile del trattamento, alle principali normative Europee e Nazionali in materia Privacy e Data Protection (GDPR, D.Lgs. 101/2018), anche tenendo presenti ulteriori normative rilevanti (ad es. NIS2, D.Lgs. 65/2018, Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 33/2023).
- b) Esecuzione di un Data Protection Posture Assessment:
 - Condurre un Assessment in ambito Data Protection finalizzato all'analisi del livello di maturità delle capacità data protection in termini di tecnologie (Technology), con particolare riferimento ai sistemi di: data governance, data encryption, data masking, data obfuscation, data loss prevention, data backup/restore, data archiving.
- c) Mappatura dei rischi Privacy & Data Protection dei principali servizi e i sistemi IT a supporto del SSR:
 - Effettuare una mappatura dei rischi Privacy & Data Protection dei principali servizi e sistemi IT forniti da LAZIOcrea verso il SSR per conto di Regione.
- d) Esecuzione di VA su sistemi IT:
 - Identificazione del perimetro di sistemi, con rilevazione dei servizi e delle applicazioni critiche;
 - Definizione delle modalità operative di esecuzione delle analisi;
 - Esecuzione degli assessment.

PRESO ATTO che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un provvedimento sanzionatorio nei confronti della Giunta Regionale n. 10002287 del 21 marzo 2024, relativo al data breach avvenuto il 31 luglio 2021, sanzionando anche la società regionale in House LAZIOcrea S.p.A. nel suo ruolo di Responsabile del trattamento;

TENUTO CONTO, anche in considerazione della sanzione sopraindicata, della necessità di effettuare le verifiche suindicate che hanno come obiettivo la valutazione in merito al grado di adeguamento alle principali normative Europee e Nazionali in materia Privacy della Società in-house, in qualità di Responsabile del trattamento. Lo stesso provvedimento dispone che *“...Sulla base del richiamato principio della “protezione dei dati fin dalla progettazione”, i titolari dovrebbero effettuare revisioni periodiche delle misure di sicurezza poste a presidio e tutela dei dati personali, nonché della procedura per la gestione delle violazioni dei dati. L’obbligo di mantenere, verificare e aggiornare, ove necessario, il trattamento si applica anche ai sistemi preesistenti. Ciò implica che i sistemi progettati prima dell’entrata in vigore del Regolamento devono essere sottoposti a verifiche e manutenzione per garantire l’applicazione di misure e garanzie che mettano in atto i principi e i diritti degli interessati in modo efficace. Tale obbligo si estende anche ai trattamenti svolti per mezzo di un responsabile del trattamento. Infatti, le operazioni di trattamento effettuate da un responsabile dovrebbero essere regolarmente esaminate e valutate dal titolare per garantire che continuino a rispettare i principi e permettano al titolare di adempiere gli obblighi previsti dal Regolamento (cfr. le citate “Linee guida 4/2019 sull’articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”, spec. punti 7, 38, 39 e 84)...omissis...”*; le responsabilità in capo al Titolare, pertanto, *“non si esauriscono con la stipula dell’atto giuridico di cui all’art. 28, par. 3, del Regolamento e con la disposizione delle istruzioni relative al trattamento, ma durano per tutto il tempo in cui il responsabile tratta i dati per suo conto”*;

ATTESO che il predetto Lotto 2 è stato aggiudicato da Consip al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Deloitte Risk Advisory S.r.l. (mandataria), EY Advisory S.p.A., Teleco S.r.l.;

TENUTO CONTO che l’art. 54, comma 3, del Codice prevede che nell’ambito di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso;

RILEVATO che la disciplina dell’Accordo Quadro prevede che l’adesione di ciascuna Amministrazione al Lotto di interesse avvenga a condizioni tutte fissate secondo i termini e le condizioni dell’Accordo medesimo con l’unico operatore aggiudicatario, attraverso l’inoltro di un Ordine Diretto di Acquisto (Oda);

PRESO ATTO che, come previsto dall’art. 29 del Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010 le Amministrazioni Beneficarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto esecutivo;

CONSIDERATO che il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) *“Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro”* del Dpcm 23 giugno 2010 (8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se non superiore ad € 1.000.000,00) è pari ad euro 1.200,12;

PRESO ATTO che l’Accordo Quadro stipulato con il fornitore aggiudicatario del servizio prevede che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore, in base alle modalità e i termini indicati nello stesso;

DATO ATTO che, pertanto,

- la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica ha manifestato l’intenzione di aderire all’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali, attraverso l’invio della Richiesta Preliminare di Fornitura in data 30/09/2024;
- in data 30/09/2024, si è proceduto, tramite PEC, a trasmettere al fornitore il Piano dei Fabbisogni;
- in data 07/10/2024, le società esecutrici hanno accettato la suddetta richiesta e hanno inviato il relativo Piano Operativo, acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. 1226446 del 07/10/2024 che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione, per cui, ai fini della realizzazione dei servizi specialistici di supporto per

l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni è previsto un compenso pari a Euro 150.015,00 oltre IVA e, quindi, per complessivi Euro 183.018,30 IVA inclusa, a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo;

- in data 31/10/2024, le società esecutrici hanno inviato un aggiornamento del relativo Piano Operativo, acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. 1348248 del 31/10/2024 che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione, con cui, confermando il quadro economico sopraindicato, si è comunicato che si prevede di concludere la quasi totalità delle attività previste entro il 31 dicembre 2024, e che la restante parte di attività previste nell'annualità 2025, riconducibile prevalentemente alla condivisione dei risultati con le Aziende Sanitarie Locali della Regione, è allo stato quantificabile nel residuale 10% del totale delle attività delle stesse;

CONSIDERATO che:

- i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dalla ditta aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sono stati espletati da Consip S.p.A.;
- l'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81), prevede che l'amministrazione stipuli il Contratto Esecutivo entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Operativo;
- è necessario formalizzare l'adesione all'Accordo Quadro, secondo le modalità indicate nello stesso;

ATTESO che:

- è volontà dell'Amministrazione procedere alla finalizzazione dell'adesione al sopra menzionato Accordo Quadro mediante la stipula del Contratto Esecutivo con le società esecutrici;
- il Contratto Esecutivo dell'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81) oggetto della presente determinazione, avrà una durata massima di 5 mesi e cesserà i suoi effetti, comunque, alla scadenza ultima dell'Accordo Quadro;
- l'importo complessivo del Contratto Esecutivo è pari a € 150.015,00 più IVA pari a € 33.003,30 IVA, per un totale di € 183.018,30 IVA inclusa;
- il Piano Operativo prevede, per i servizi L2.S16, che la consuntivazione delle attività e la relativa remunerazione avvenga "a corpo", a seguito di accettazione da parte dell'Amministrazione dei deliverable rilasciati e previsti dal Contratto;
- il Piano Operativo prevede, per i servizi L2.S17, che la consuntivazione delle attività e la relativa remunerazione avvenga in base a progressivi stati di avanzamento, secondo il piano di consegna dei deliverable previsti in fase di pianificazione;
- per la corrente procedura è stato acquisito nel rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 il CUP n. F89I24001640002;

VISTI pertanto:

- il Piano Operativo, trasmesso tramite PEC in data 07 ottobre 2024 e acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. 1226446 nella medesima data;
- l'aggiornamento del Piano Operativo trasmesso tramite PEC in data 31 ottobre 2024 e acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. 1348248 nella medesima data;
- lo Schema di Contratto allegato e parte integrante della presente determinazione;

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire i servizi in parola;

RITENUTO di affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, alle società esecutrici i servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81) e, in particolare, i seguenti servizi:

- L2.S16: Security Strategy;
- L2.S17: Vulnerability Assessment.

CONSIDERATO che la presente procedura si svolgerà conformemente alle prescrizioni del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

VISTI in particolare:

- gli artt. 31 e 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 113, "Incentivi per funzioni tecniche" del D.lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti...";
- l'articolo 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.lgs. 36/2023, secondo il quale al comma 2 prevede "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non

superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";

- la formulazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 che riporta principi di ripartizione, conteggio e indicazioni sulla costituzione del fondo incentivi, eguali a quelli previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto si può procedere, nelle more dell'approvazione di un nuovo regolamento o all'aggiornamento dell'attuale Regolamento Regionale n. 1/2002, alla definizione e ripartizione del fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, in base alle disposizioni del Regolamento Regionale 1/2002 e ss.mm.ii., come modificato con DGR 94 del 20/02/2018;
- l'art. 3, co. 2, del Decreto-Legge n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, concernenti le verifiche antimafia e i protocolli di legalità;

VISTO l'art. 226, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 il quale dispone che a decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali: le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

VISTO l'art. 31, del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

CONSIDERATO che l'Ing. Andrea Corbelli, in servizio presso questa Direzione, individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di RUP, è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI i compiti che il RUP è tenuto ad espletare nell'ambito della procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, comma 4, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 6-bis, della Legge n. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto anche potenziale;

ATTESO che ai fini dell'esecuzione contrattuale è stata individuata la Dott.ssa Tania Alivernini, Funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;

CONSIDERATO che, con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha stabilito che *"Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessitano dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identifica lo specifico contratto"*, senza prevedere alcun contributo né in capo all'Operatore economico, né in capo alla Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO che l'Operatore Economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro sopra menzionato, avendo già provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto all'ANAC in sede di partecipazione all'Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non è tenuto ad ulteriori adempimenti ai sensi della predetta normativa;

PRESO ATTO che il CIG originale dell'Accordo Quadro è 8884642E81 e che, attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC è stato assegnato alla presente procedura il CIG derivato B35B788108;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO del chiarimento giuridico del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 2507 del 17/04/2024 in merito ai contratti attuativi stipulati dopo il 01 luglio 2023 a valere su un Accordo Quadro disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la nota della società Deloitte Risk Advisory S.r.l. acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. 1348248 in data 31 ottobre 2024 con cui si è stato trasmesso il Piano Operativo relativo all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81);

PRESO ATTO che nella suindicata nota, precisando il cronoprogramma delle attività relative, la società Deloitte Risk Advisory S.r.l. comunica che nella sezione 6.3 "Data di attivazione e durata del servizio" del Piano si prevede di concludere la quasi totalità delle attività previste entro il 31 dicembre 2024, e che la restante parte di attività previste nell'annualità 2025, riconducibile prevalentemente alla condivisione dei risultati con le Aziende Sanitarie Locali della Regione, è allo stato quantificabile nel residuale 10% del totale delle attività stesse;

RITENUTO necessario:

- aderire all'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81), stipulato ai sensi dell'art. art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 da Consip S.p.A. con il RTI aggiudicatario composto da Deloitte Risk Advisory S.r.l. (mandataria), e che le aziende mandanti sono le società EY Advisory S.p.A., Teleco S.r.l..

- approvare lo schema di contratto, parte integrante della presente determinazione, per l'affidamento dei servizi richiesti nell'ambito del Lotto 2:
 - L2.S16: Security Strategy;
 - L2.S17: Vulnerability Assessment;
- nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Corbelli, Dirigente Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- individuare la Dott.ssa Tania Alivernini, Funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;
- di costituire, per l'espletamento della fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 383 quinquies del R.R. n.1/2002, uno staff dotato della necessaria esperienza professionale e che soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383 quinquies, comma 2 del R.R. n.1/2002;
- nominare lo staff tecnico-amministrativo con i seguenti membri, in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, ai quali si attribuiscono le attività a questi affidate, come di seguito riportato:

Funzione affidata	Nominativo
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Tania Alivernini
Collaboratore	Valerio Teodori

- impegnare complessivi € 183.018,30 IVA inclusa sul Capitolo U0000S25904 (Missione 1, Programma 08, PCF 1.03.02.19.010) sul capitolo U0000S25904, in favore di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471) in qualità di azienda esecutrice del Contratto Esecutivo, esercizi finanziari 2024-2025, come di seguito indicato:

Capitolo	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO MISSIONE/PROGRAMMA Descrizione	Progetto/Servizi o ICT	Impegno Anno 2024	Impegno Anno 2025	Totale	Tipologia di spesa	Creditore
U0000S25904	PCF: 1.03.02.19.010 Missione 1/Programma 08 ARMO - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (PARTE CORRENTE) § SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Adesione Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 2 - Lotto 2 Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali	164.716,47€	18.301,83 €	183.018,30 €	Servizi di consulenza professionale	Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471)

- impegnare la somma complessiva di € 1.200,12 sul Capitolo U0000S25904 (Missione 1, Programma 08, PCF 1.03.02.19.010) sul capitolo U0000S25904, in favore di Consip SpA (cod. cred. 144527), per il pagamento del contributo previsto in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, come di seguito indicato:

Capitolo	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO MISSIONE/PROGRAMMA Descrizione	Progetto/Servizio ICT	Impegno Anno 2024	Tipologia di spesa	Creditore
U0000S25904	PCF: 1.03.02.19.010 Missione 1/Programma 08 ARMO - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (PARTE CORRENTE) § SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Adesione Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le	1.200,12 €	Contributo Consip SpA in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1	Consip SpA (144527)

		Pubbliche Amministrazioni – ed. 2 - Lotto 2		dicembre 2009 n. 177	
		Contributo Consip			

ATTESO che le obbligazioni riferite ai suddetti impegni giungeranno in scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, Regolamento Regionale n. 26/2017;

VISTO l'articolo 113, "Incentivi per funzioni tecniche" del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti...";

CONSIDERATO che l'importo su cui calcolare la misura del fondo è € 150.015,00 (IVA esclusa) pari all'importo dell'Ordinativo di Fornitura, e che pertanto la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all'1,681 %;

CONSIDERATO che l'art. 113, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

RITENUTO, per quanto prescritto dall'art. 383 sexies, comma 2, del R.R. n. 1/2002, di dover quantificare per il fondo all'incentivazione per la parte relativa alla base d'asta imputata sul capitolo U0000S25904 così determinato:

A= IMPORTO ORDINATIVO (BASE D'ASTA, IVA esclusa)	150.015,00 €
B = FONDO percentuale art. 383 sexies importo (1,681%) di A	2.521,75 €
C = FONDO INCENTIVI 80% di B	2.017,41 €
D = FONDO INCENTIVI 10% di B	252,17 €
E = FONDO INCENTIVI 10% di B	252,17 €

CONSIDERATO che il 20% dell'importo (D+E), come sopra computato ai sensi all'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002, pari ad € 504,34, è destinato per il 50% all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e per il restante 50% all'attivazione di tirocini formativi o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, e risulta così suddiviso:

QUOTA 20% TOTALE	504,34 €
Fondo Parte Corrente (10%)	252,17 €
Fondo Parte Capitale (10%)	252,17 €

CONSIDERATO che il RUP riveste la qualifica di Dirigente, e l'art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, prevede che non debba partecipare alla ripartizione degli incentivi a lui spettanti e che, pertanto, le quote confluiscono nel fondo incentivi del 20%;

CONSIDERATO che la quota parte non spettante al RUP/Dirigente di € 484,18 confluisce nel fondo del 20%, pertanto la somma complessiva è pari ad 988,52 €, così suddivisa:

QUOTA 20% TOTALE	988,52 €
Fondo parte corrente 10% + 50% quota parte RUP/Dirigente	494,26 €
Fondo parte capitale 10% + 50% quota parte RUP/Dirigente	494,26 €

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla ripartizione verticale del fondo (quota 80% destinata ai dipendenti), lo stesso risulta così determinato:

Quota di ripartizione singole fasi procedurali	Totali
F = QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE (10% DEL FONDO ovvero di C)	201,74 €
G = QUOTA FASE AFFIDAMENTO (30% DEL FONDO ovvero di C)	605,23 €
H = QUOTA FASE ESECUZIONE (60% DEL FONDO ovvero di C)	1.210,44 €
TOTALE	2.017,41 €

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione si è conclusa, la fase di affidamento si concluderà con la stipula del contratto e che la fase di esecuzione avrà durata contrattuale di 5 mesi;

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'art. 383 septies del R.R. n.1/2002 in merito alla ripartizione orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella procedura in questione, il fondo stesso, solo per la parte attinente alla fase di esecuzione, risulta così suddiviso:

FUNZIONE AFFIDATA	NOMINATIVO	FONDO FASE ESECUZIONE E PERCENTUALI APPLICATE PER FUNZIONE AFFIDATA	IMPORTO INCENTIVO PER FUNZIONE AFFIDATA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANDREA CORBELLI	40%	484,18 €
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	TANIA ALIVERNINI	45%	544,70 €
COLLABORATORE	VALERIO TEODORI	15%	181,56 €
		100%	1.210,44 €

VISTO l'art 383-quinquies del R.R. 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

TENUTO CONTO che il fondo relativo all'incentivazione verrà quantificato sulla base del corrispondente valore degli ordinativi di fornitura e sarà costituito al momento dell'emissione degli stessi per la successiva liquidazione, anche in considerazione del fatto che detti oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti;

CONSIDERATO quindi che, ai fini della costituzione del fondo incentivante, della ripartizione, dell'accantonamento e della liquidazione, si applicherà quanto previsto nella Sezione III bis del Capo VII del Regolamento Regionale n. 1/2002 che disciplina le modalità di gestione del trattamento economico inerente agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche, da parte del personale inquadrato giuridicamente nei ruoli dell'amministrazione della Regione Lazio, in attuazione dell'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 e successive modifiche;

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383-quinquies, co. 2;

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla ripartizione orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella procedura in questione, laddove prevede che in particolare l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, come sopra costituito, corrispondente a 5.367,61 €, è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater con le modalità previste dall'art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati:

A = IMPORTO ORDINATIVO (IVA esclusa)	150.015,00 €
B = FONDO percentuale art. 383 sexies importo (1,681%) di A	2.521,75 €
C = FONDO INCENTIVI 80% di B	2.017,41 €
D = FONDO INCENTIVI 10% di B	252,17 €
E = FONDO INCENTIVI 10% di B	252,17 €
F = QUOTA FASE PROGRAMMAZIONE (10% DEL FONDO ovvero di C)	201,74 €
G = QUOTA FASE AFFIDAMENTO (30% DEL FONDO ovvero di C)	605,23 €
H = QUOTA FASE ESECUZIONE (60% DEL FONDO ovvero di C)	1.210,44 €

TENUTO CONTO che il fondo incentivi, per il gruppo di lavoro costituito per la fase di esecuzione, ad eccezione del RUP/Dirigente cui non spetta l'incentivo per funzioni tecniche di € 484,18, è pari a € 726,26 € ed è così ripartito:

FUNZIONE AFFIDATA	NOMINATIVO	FONDO FASE ESECUZIONE E PERCENTUALI APPLICATE PER FUNZIONE AFFIDATA	IMPORTO INCENTIVO PER FUNZIONE AFFIDATA	IMPORTO INCENTIVO ES. FIN. 24	IMPORTO INCENTIVO ES. FIN. 25
		726,26 €			
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	TANIA ALIVERNINI	45%	544,70 €	217,88 €	326,82 €
COLLABORATORE	VALERIO TEODORI	15%	181,56 €	72,63 €	108,93 €
IMPORTO COMPLESSIVO			726,26 €	290,51 €	435,75 €

RITENUTO quindi di impegnare, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, sul capitolo U0000S25904, corrispondente al piano dei conti di V livello 1.03.02.19.010 sugli es. fin. 2024, per le attribuzioni previste dall'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (codice creditore n.176734):

- l'importo complessivo di € 726,26 relativo alla quota dell'80% destinata ai dipendenti, ad eccezione di quella spettante al RUP/Dirigente, secondo lo schema sotto riportato:

CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INCENTIVO ES. FIN. 24	IMPORTO INCENTIVO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
U0000S25904	2/5 fase esecuzione 290,51 €	3/5 fase esecuzione 435,75 €	726,26 €

- l'importo complessivo di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte corrente del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente), così ripartito:

CAPITOLO DI SPESA	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 24	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
U0000S25904	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

- l'importo complessivo di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte capitale del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente), così ripartito:

CAPITOLO DI SPESA	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 24	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
U0000S25904	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

ATTESO che è necessario effettuare il contestuale accertamento delle predette somme:

- la somma di € 726,26 sul capitolo E0000341559 (su cui accertare i compensi per il personale regionale), come di seguito ripartita:

CAPITOLO DI ENTRATA	ACCERTAMENTO ES. FIN. 24	ACCERTAMENTO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
E0000341559	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	290,51 €	435,75 €	726,26 €

- la somma di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte corrente del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente, così ripartito:

CAPITOLO DI ENTRATA	ACCERTAMENTO ES. FIN. 24	ACCERTAMENTO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
E0000341562	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

- la somma di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte corrente del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente, così ripartito:

CAPITOLO DI ENTRATA	ACCERTAMENTO ES. FIN. 24	ACCERTAMENTO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
E0000341563	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre i conseguenti provvedimenti commutabili in quietanza di entrata;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è l'Ing. Andrea Corbelli, Dirigente Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,

D E T E R M I N A

- di aderire all'Accordo Quadro avente ad oggetto per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 2: Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali (CIG: 8884642E81), stipulato ai sensi dell'art. art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 da Consip S.p.A. con il RTI aggiudicatario composto da Deloitte Risk Advisory S.r.l. (mandataria), e da EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l., (società mandanti);
- di approvare il Piano Operativo, trasmesso con tramite PEC in data 31 ottobre 2024 e acquisito agli atti della Regione Lazio con prot. n. 1348248 nella medesima data;
- di approvare lo schema di contratto, parte integrante della presente determinazione, per l'affidamento dei servizi richiesti nell'ambito del Lotto 2:
 - L2.S16: Security Strategy;
 - L2.S17: Vulnerability Assessment.
- di costituire, per l'espletamento della fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 383 quinquies del RR 1/2002, uno staff dotato della necessaria esperienza professionale e che soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383 quinquies, comma 2 del RR 1/2002;
- di individuare la Dott.ssa Tania Alivernini, Funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;
- di nominare lo staff tecnico-amministrativo con i seguenti membri, in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, ai quali si attribuiscono le attività a questi affidate, come di seguito riportato:

Funzione affidata	Nominativo
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Tania Alivernini
Collaboratore	Valerio Teodori

- di impegnare complessivi € 183.018,30 IVA inclusa sul Capitolo U0000S25904 (Missione 1, Programma 08, PCF 1.03.02.19.010) sul capitolo U0000S25904, in favore di Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471) in qualità di azienda esecutrice del Contratto Esecutivo, esercizi finanziari 2024-2025, come di seguito indicato:

Capitolo	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO MISSIONE/PROGRAMMA Descrizione	Progetto/Servizi o ICT	Impegno Anno 2024	Impegno Anno 2025	Totale	Tipologia di spesa	Creditore
U0000S25904	PCF: 1.03.02.19.010 Missione 1/Programma 08 ARMO - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (PARTE CORRENTE) § SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Adesione Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 2 - Lotto 2 Servizi di Compliance e Controllo Pubbliche Amministrazioni Locali	164.716,47€	18.301,83 €	183.018,30 €	Servizi di consulenza professionale	Deloitte Risk Advisory S.r.l. (cod. cred. 247471)

- di impegnare la somma complessiva di € 1.200,12 sul Capitolo U0000S25904 (Missione 1, Programma 08, PCF 1.03.02.19.010) sul capitolo U0000S25904, in favore di Consip SpA (cod. cred. 144527), per il pagamento del contributo previsto in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, come di seguito indicato:

Capitolo	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	Progetto/Servizio ICT	Impegno Anno 2024	Tipologia di spesa	Creditore
----------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-----------

	MISSIONE/PROGRAMMA Descrizione				
U0000S25904	PCF: 1.03.02.19.010 Missione 1/Programma 08 ARMO - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (PARTE CORRENTE) § SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Adesione Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 2 - Lotto 2 Contributo Consip	1.200,12 €	Contributo Consip SpA in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177	Consip SpA (144527)

- di impegnare, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, sul capitolo U0000S25904, corrispondente al piano dei conti di V livello 1.03.02.19.010 sull'es. fin. 2024, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734):
- l'importo complessivo di € 726,26 relativo alla quota dell'80% destinata ai dipendenti, ad eccezione di quella spettante al RUP/Dirigente, secondo lo schema sotto riportato:

CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INCENTIVO ES. FIN. 24	IMPORTO INCENTIVO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
U0000S25904	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	290,51 €	435,75 €	726,26 €

- l'importo complessivo di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte corrente del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente), così ripartito:

CAPITOLO DI SPESA	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 24	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
U0000S25904	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

- l'importo complessivo di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte capitale del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente), così ripartito:

CAPITOLO DI SPESA	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 24	10% PARTE CORRENTE + 50% IMPORTO DIRIGENTE/RUP ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
U0000S25904	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

ATTESO che è necessario effettuare il contestuale accertamento delle predette somme:

- la somma di € 726,26 sul capitolo E0000341559 (su cui accertare i compensi per il personale regionale), come di seguito ripartita:

CAPITOLO DI ENTRATA	ACCERTAMENTO ES. FIN. 24	ACCERTAMENTO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
E0000341559	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	290,51 €	435,75 €	726,26 €

- la somma di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte corrente del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente, così ripartito:

CAPITOLO DI ENTRATA	ACCERTAMENTO ES. FIN. 24	ACCERTAMENTO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
E0000341562	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

- la somma di € 494,26 relativo alla parte di fondo parte corrente del 10% più il 50% della quota parte incentivi del RUP che riveste qualifica di dirigente, così ripartito:

CAPITOLO DI ENTRATA	ACCERTAMENTO ES. FIN. 24	ACCERTAMENTO ES. FIN. 25	IMPORTO INCENTIVO TOTALE
E0000341563	2/5 fase esecuzione	3/5 fase esecuzione	
	197,70 €	296,56 €	494,26 €

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Andrea Corbelli, Dirigente Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- di dare atto che le obbligazioni riferite ai suddetti impegni giungeranno in scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, Regolamento Regionale n. 26/2017.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

(Ing. Luca Marta)

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO F

ID 2296

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 2

Copia

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL Contratto esecutivo	5
4.	EFFICACIA E DURATA	5
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
6.	PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW	6
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	6
8.	VERIFICHE DI CONFORMITA'	7
9.	PENALI	7
10.	CORRISPETTIVI	7
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	8
13.	SUBAPPALTO <ove previsto>	9
14.	<EVENTUALE> CONDIZIONI E TEST RICHIESTI DAL CVCN. Errore. Il segnalibro non è definito.	
15.	RISOLUZIONE E RECESSO	11
16.	FORZA MAGGIORE	11
17.	RESPONSABILITA' CIVILE <eventuale> E POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
18.	TRASPARENZA DEI PREZZI	12
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	13
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
21.	FORO COMPETENTE	14
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14

Copia

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Regione Lazio, con sede a Roma, in Via R. Raimondi Garibaldi, 7, 00145, C.F. 80143490581 nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

- Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B., sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato: € 185.350,00, Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 88.902,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 050592500158, P. IVA 05059250158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n. 28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
- EY Advisory S.p.A. con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Santa Sofia n. 28;
- Teleco S.r.l., con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale Euro 950.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Santa Sofia n. 28, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa"

PREMESSO CHE

- (A) l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,"Ai fini di cui al comma 512," – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – "Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid

per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni".

- (E) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3".
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 17/09/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 178 del 14/09/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della quota PAL del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29/04/2022.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo per la stipula di Contratti esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei prodotti e dei servizi connessi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____;
- (L) *<ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3>* il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e

- prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'**Allegato 1** "Piano Operativo" approvato, l'**Allegato 2** "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all'Accordo Quadro).
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei seguenti servizi: (i) L2.S16 Servizio di Security Strategy, (ii) L2.S17 Servizio di Vulnerability Assessment, (rif. ultima versione del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo).
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere erogati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____.
- <in alternativa> Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____>.
- 3.4 L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
- 3.5 Le attività relative ai servizi L2.S17 Servizio di Vulnerability Assessment verranno attivate previa la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione della lettera di manleva allegata al presente contratto esecutivo.

4. EFFICACIA E DURATA

Il presente Contratto esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di cinque (5) mesi dalla data di conclusione delle attività di presa in carico. In ogni caso il presente Contratto si intenderà concluso all'assolvimento delle attività previste.

- 4.1 Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
- 4.2 Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
- 4.3 Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
- 4.4 Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario del Contratto esecutivo un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto esecutivo, il Fornitore ha nominato come Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) e come Referente/i Tecnico/i per l'erogazione dei servizi: il/i dott. Fabio Battelli e Marco Ceccon.
- 5.2 I compiti demandati alle suddette figure del Fornitore sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nell'Allegato Governance al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

6. PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto esecutivo, dovrà procedere alla attività di presa in carico con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.
- 6.3 In base ai servizi richiesti da parte dell'Amministrazione contraente, alla scadenza del presente Contratto esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività per il passaggio di consegne di fine fornitura (phase-out), finalizzato al trasferimento all'Amministrazione, o a terzi da essa indicati, del know-how e delle competenze maturate nella conduzione delle attività, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico Speciale (2B).

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare e mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei alla installazione degli eventuali apparati del

Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.

- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.4 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo, è pari a euro centocinquantamila quindici/00 (150.015,00 €) (iva esclusa).
- 10.2 I corrispettivi unitari per singolo servizio, dovuti al Fornitore per la fornitura dei servizi prestati in esecuzione del presente Contratto esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe".
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" della fornitura e successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza mensile.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 11.3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.
- 11.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti corrente:

DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. S.B.:

- C/C bancario n. 000002249262
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- Agenzia C. Corporate Milano 4, Area Territoriale Nord Ovest Via Canova, 35/37, città Milano
- Codice ABI 01030
- Codice CAB 01654
- Intestazione del conto: Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B.

il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

- 11.5 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico
- 11.6 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
- 11.7 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data xxx/yyy/2024 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.) avente n. TTT di importo pari ad Euro zzzz,zz (in parole zzzz/zz) che copre le obbligazioni assunte con il

presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

- 12.2 L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 12.3 L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 12.4 La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- 12.5 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 12.6 L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
- 12.7 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all'Amministrazione il valore dello svincolo. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
- 12.8 L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto esecutivo.
- 12.9 Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di fino al 50% del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo indicato al precedente paragrafo 10.1, l'esecuzione delle seguenti prestazioni(i) L2.S16 Servizio di Security Strategy, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2015.
- 13.2 L'Impresa si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore

- dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip S.p.A. revocherà l'autorizzazione.
- 13.5 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.
- 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 13.8 L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.10 L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente dei danni che dovessero derivare ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip e l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13.15 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.16 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.17 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
- 13.20 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la prestazione dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge

sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi fino a che i servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare l'erogazione dei servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

15.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente i servizi.

16. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

16.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta (conformi all'allegato di gara dell'AQ).

16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la

garanzia prestata.

18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 18.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 28 dell'Accordo Quadro.
- 18.2 Così come previsto dall'art. 29 del Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) (8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se non superiore ad € 1.000.000,00) o lettera b) (5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se superiore ad € 1.000.000,00), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo.
- 18.3 Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al precedente paragrafo 10.1. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall'Amministrazione Beneficaria ammonta ad € 1.200,12 (Euro milleduecento/12).
- 18.4 In caso di incremento (entro il 20% dell'importo iniziale) del valore del Contratto esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo approvato dall'Amministrazione Beneficaria ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo Quadro, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c) (3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
- A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all'Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Piano Operativo incrementato, il valore aggiornato del Piano Operativo e il valore del contributo dovuto in ragione del relativo incremento.
- 18.5 Il pagamento del contributo, deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389
- Detti contributi sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura; gli stessi non rientrano nell'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 19.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

- subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 19.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
- 19.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.6 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 19.7 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

<specificare, nella Piano dei Fabbisogni e nei rispettivi documenti allegati, un sufficiente dettaglio sul contesto tecnologico e procedurale nel quale il Fornitore dovrà operare, anche con specifico riferimento alle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del regolamento UE, coordinando tali informazioni con quanto indicato nell'atto di nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento >

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 21.3 Le finalità del trattamento è la conduzione di un Audit in ambito Privacy e Data Protection, l'esecuzione di un Data Protection Posture Assessment e la mappatura dei rischi Privacy & Data Protection;
- 21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i)dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) relativi alle specifiche attività oggetto del presente contratto ;
- 21.5 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori.

- 21.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a quelle eventualmente fornite nel corso dell'esecuzione del contratto, che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando tutte le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 21.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento

UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali, in uso al personale del Fornitore impiegato nell'erogazione dei servizi previsti dal presente contratto esecutivo;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

- 21.8 1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno; Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
- 21.9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per

permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 21.12 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.15 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.16 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.17 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.18 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del

Titolare.

- 21.19 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni, dalle istruzioni aggiuntive eventualmente fornite nel corso dell'esecuzione del presente contratto e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando ove ritenuto necessario audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.20 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.21 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi obblighi (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto esecutivo, Art. 6 Presa in carico e trasferimento del Know How, Art. 7 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione contraente, Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)

Luogo _____, ___/___/___

Oggetto: Accordo per l'esecuzione di attività di verifiche interne ed esterne di sicurezza a valere sul perimetro dei sistemi informativi di titolarità di Regione Lazio, concordato nel corso d'ingaggio

SCRITTURA PRIVATA TRA

-
- **Regione Lazio**, con sede in Roma, in Via R. Raimondi Garibaldi, 7, 00145, C.F. 80143490581 persona di _____, in _____ qualità _____ di _____;
e
 - **Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B.**, sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato: € 185.350,00, Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 88.902,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 050592500158, P. IVA 05059250158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n. 28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
 - **EY Advisory S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Santa Sofia n. 28;
 - **Teleco S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale Euro 950.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via via Santa Sofia n. 28, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

(Regione Lazio e RTI sono definite singolarmente, di seguito, anche una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSE

- A. RTI e Regione Lazio hanno intrapreso contatti per la definizione e la esecuzione di servizi come indicato di seguito.
- B. Regione Lazio, anche in merito alla disciplina in materia di data breach introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679, intende avvalersi della qualificata collaborazione di un *player* di consolidata esperienza a livello internazionale in ordine ad un'attività di verifica preliminare dei sistemi di sicurezza da essa adottati in relazione ai sistemi informativi che saranno identificati come perimetro di analisi, al mero ed esclusivo fine di rilevare ed analizzare eventuali punti di criticità (intendendosi per tali, vulnerabilità che possono compromettere la confidenzialità o l'utilizzo illegittimo dei dati, impattare in maniera rilevante sull'attività di *business* di Regione Lazio e che dovrebbero essere risolte non appena possibile e/o mitigate con opportune soluzioni tecnologiche durante l'esecuzione delle operazioni di risoluzione delle anomalie e/o criticità riscontrate) - ed indicare, conseguentemente, a Regione Lazio i necessari interventi correttivi e/o eventuali migliorie da apportare dal punto di vista tecnico e tecnologico.
- C. RTI possiede le competenze specifiche per l'esecuzione dell'attività descritta alla Premessa B.
- D. Regione Lazio, dopo aver valutato la disponibilità ricevuta da RTI al riguardo, intende (i) concedere a quest'ultima ed al suo personale, selezionato in base ad appropriati requisiti di etica professionale e

vincolato tramite apposito accordo di riservatezza, l'autorizzazione all'esecuzione dell'attività di cui alla precedente premessa B. per la finalità ivi esplicitata, avvalendosi della comprovata esperienza, delle specifiche competenze e della professionalità maturata da RTI nel suddetto contesto, nonché (ii) definire le condizioni, di carattere tecnico e regolamentare, che troveranno applicazione per l'esecuzione della predetta attività da parte di RTI medesima. Per l'esecuzione di tale attività Regione Lazio non fornirà a RTI informazioni e chiavi di accesso ad aree private del Sistema Informativo Regione Lazio se non reso strettamente necessario dalla natura delle attività previste.

- E. Corrisponde al comune intendimento delle Parti addivenire alla stipula di un accordo volto a disciplinare compiutamente le modalità, i termini e le condizioni di esecuzione dell'attività di verifica di sicurezza di cui alla precedente premessa B.

TUTTO CIÒ PREMESSO, sulla base delle precedenti premesse e delle reciproche pattuizioni, dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di seguito riportate, le Parti concordano e stipulano quanto segue (di seguito, l' "Accordo").

Articolo 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2. Le norme e le condizioni dell'Accordo sono state singolarmente negoziate tra le Parti e costituiscono il frutto di un'intesa raggiunta con la reciproca collaborazione; pertanto, in relazione al presente Accordo, non trova applicazione quanto disposto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 3. Le Parti prendono atto del carattere fiduciario del rapporto nascente dall'Accordo e del fatto che lo stesso richiede un elevato grado di collaborazione tra le Parti medesime. Pertanto, le Parti si impegnano, in aggiunta agli altri obblighi previsti a carico di ciascuna di esse ai sensi dell'Accordo, a:

- (i) eseguire l'Accordo secondo correttezza, buona fede e con la professionalità richiesta, anche ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile, dalla natura delle prestazioni che ciascuna di esse è tenuta ad eseguire,
- (ii) eseguire prestazioni non descritte nell'Accordo o a tollerare eventuali modifiche alle modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo qualora, secondo criteri di ragionevolezza, tali prestazioni o modifiche appaiano utili o necessarie per assicurare la corretta, continuativa e coerente attuazione dello stesso,
- (iii) comunicarsi reciprocamente con tempestività qualsiasi circostanza che possa influire sull'esecuzione delle prestazioni a carico di ciascuna di esse ai sensi dell'Accordo,
- (iv) determinare, di comune accordo, eventuali modifiche od interventi correttivi alle attività oggetto dell'Accordo (anche, eventualmente, in relazione all'espletamento di attività originariamente non previste), idonee a consentire il perseguimento - nella fase di esecuzione del medesimo - degli obiettivi e delle aspettative di ciascuna Parte e di una migliore realizzazione di determinate attività in capo alle Parti.

Ove le prestazioni aggiuntive richieste [vedasi punto (ii) di questo paragrafo] o le eventuali modifiche od interventi correttivi alle attività oggetto dell'Accordo [vedasi punto (iv) di questo paragrafo] fossero di particolare entità, le Parti si impegnano sin d'ora a concordare una revisione dei corrispettivi contrattualmente convenuti

Articolo 4. Con la stipula dell'Accordo, Regione Lazio autorizza e presta il proprio consenso a RTI, anche ai sensi dell'art. 50 del codice penale, affinché quest'ultima possa, per il tramite del personale di cui al successivo art. 7, punto (i), :

- (i) accedere ai sistemi informativi di Regione Lazio utilizzati per l'erogazione dei servizi il cui perimetro verrà stabilito nel corso dell'ingaggio della durata contrattuale, nonché di copertura del presente e, conseguentemente,
- (ii) eseguire, l'attività di verifica di sicurezza dei sistemi informativi di cui al precedente punto (i), che saranno puntualmente definite tra le parti per il tramite di specifiche comunicazioni con riferimento al presente accordo, in ambiente di produzione, mediante collegamento Internet, sotto il coordinamento di Regione Lazio, che sarà aggiornata da RTI sullo stato avanzamento lavori e sulla configurazione degli strumenti di analisi della sicurezza,
 - (a.) preliminarmente, attraverso l'esecuzione di una fase di analisi delle funzionalità dei predetti sistemi informativi tesa ad individuare le tipologie e le modalità di attacco/intrusione da intentare in esecuzione della predetta attività di sicurezza, e

- (b.) in subordine alla predetta attività di analisi, mediante la conduzione delle tipologie di attacco e/o intrusione precedentemente individuate ai sensi del precedente punto (a), in modalità "black box" senza la disponibilità di informazioni tecniche relative agli applicativi oggetto di indagine e di credenziali/user autorizzative di accesso (di seguito, l' "**Attività di Verifica di Sicurezza**") - al solo ed esclusivo scopo di cui alla precedente premessa B,

esonero, e manlevando RTI ed il proprio personale impiegato da quest'ultima per l'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, da ogni forma di responsabilità (ivi comprese eventuali richieste di tipo risarcitorio che dovessero pervenire da soggetti terzi in ragione delle attività di verifica eseguite), ed, in particolare, dalla possibile configurazione delle fattispecie di cui all'art. 24-bis ("*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*") del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 615-ter del codice penale ("*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*").

Regione Lazio dichiara di avere tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni e/o permessi incluse eventuali approvazioni, autorizzazioni e/o permessi di terze parti, richieste per eseguire le attività di cui al punto (i) e (ii) del presente articolo, relativamente ai sistemi informativi già identificati come parte del perimetro di analisi nonché a quelli che lo saranno seguendo le modalità descritte al precedente punto (ii). Regione Lazio terrà indenne e manleverà RTI da qualsiasi pretesa, danno o spesa che dovesse derivare in capo a quest'ultima o essere avanzata nei confronti di RTI, causate dalla mancanza di tali approvazioni, autorizzazioni e/o permessi.

Nel caso in cui una qualsiasi Autorità (comprese quelle di Polizia e giudiziarie) rilevi le nostre attività di intrusione nei vostri sistemi, la informerete immediatamente del fatto che eravate pienamente a conoscenza dello svolgimento di tali attività, espressamente richieste da Regione Lazio e che pertanto l'accesso da parte nostra è da considerarsi espressamente autorizzato da Regione Lazio.

Articolo 5. Le Parti convengono che l'Attività di Verifica di Sicurezza:

- (i) verrà espletata da RTI con il coinvolgimento di personale altamente specializzato e dotato delle necessarie qualifiche, che svolgerà tali attività con la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile, sotto la supervisione del Referente Tecnico di Regione Lazio medesima (come infra definito), in orario lavorativo nel corso delle seguenti giornate:
- a. dal giorno _____ al giorno _____ per le attività di vulnerability assessment e penetration testing;
- (ii) non prevede alcuna verifica di tipo "DoS (*Denial of Service*)" e/o "DDoS (*Distributed Denial of Service*)" da parte di RTI e non avrà come obiettivo l'interruzione intenzionale dei servizi offerti dai siti che saranno individuati come perimetro di analisi e/o di altri servizi e/o siti residenti sull'infrastruttura informatica di Regione Lazio. In merito al punto, Regione Lazio è tuttavia consapevole che le attività di verifica espletate potrebbero, nonostante le appropriate cautele adottate, comportare una interruzione dei servizi; in tale evenienza RTI ed il proprio personale coinvolto sono sin d'ora manlevati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente articolo 4;
- (i) l'esecuzione dell' **Attività di Verifica di Sicurezza** è eseguita a titolo oneroso secondo quanto descritto nella proposta di collaborazione per servizi professionali del __/__/____ prot. N. _____ che RTI ha trasmesso ad Regione Lazio;
- (ii) le Attività di Verifica di Sicurezza condotte dall'interno avranno origine dagli indirizzi 82.112.196.51, 13.88.202.14 o 62.110.0.130, e che tali indirizzi sono stati comunicati a Regione Lazio in modo che quest'ultima possa distinguere e monitorare il traffico di rete da essi generato.
- (iii) Nell'ambito dell'intervento, il personale dell'RTI non effettuerà alcuna attività di modifica, implementazione, cancellazione e/o impostazione direttamente sui sistemi informativi oggetto dell'attività.

Nell'attività di testing che verrà concordata con il team del Cliente e condotta, verranno tassativamente escluse le tecniche il cui scopo primario è:

- degradare le performance del sistema o della rete (Denial of service sia locale che distribuito) o portare all'interruzione del servizio,
- creare alterazioni o distruzioni permanenti dei dati,
- inserire codice potenzialmente dannoso a titolo permanente negli ambienti di produzione degli applicativi, negli apparati di rete e nei sistemi operativi,

- esporre gli applicativi, la rete ed i server ad attacchi di soggetti esterni ed estranei all'ambito dell'analisi (es. backdoor, trojan horse, rootkit).

Altresì il personale dell'RTI si impegna a non utilizzare né divulgare informazioni, dati e qualsiasi altro elemento, di cui verrà a conoscenza nel corso delle operazioni di testing, inerenti alla struttura e all'accesso ai sistemi del Cliente.

Ai fini dello svolgimento del nostro incarico, è essenziale che i dati, le informazioni e le spiegazioni da noi acquisite non ci siano comunicate fraudolentemente o, deliberatamente o negligenemente, occultate o distorte. Di conseguenza, ove il Cliente subisca qualsivoglia perdita, che avrebbe potuto essere evitata qualora i dati, le informazioni o le spiegazioni non ci fossero state comunicate fraudolentemente o, deliberatamente o negligenemente, occultate o distorte, è sin d'ora pattuito che l'RTI sia sollevata da qualsiasi responsabilità e/o passività che potesse emergere nei confronti del Cliente.

Articolo 6. Al termine dell'Attività di Verifica di Sicurezza, RTI dovrà:

- (i) sviluppare e consegnare al Referente Tecnico di Regione Lazio (come infra identificato), da trasmettere all'indirizzo di cui al successivo art. 12, un "executive summary" dedicato al Security Manager di Regione Lazio, contenente le seguenti evidenze:
 - (a.) il riepilogo delle caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto dell'Attività di Verifica di Sicurezza, inclusivo della descrizione dello scopo che la predetta si prefigge di raggiungere,
 - (b.) la descrizione dettagliata della metodologia adottata dalla stessa RTI per la conduzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza;
 - (c.) l'elencazione completa delle caratteristiche tecniche delle eventuali vulnerabilità rilevate in occasione dell'Attività di Verifica della Sicurezza espletata,
 - (d.) qualora per la conduzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza fossero state attuate da RTI simulazioni di attacco e/o intrusione complesse, l'evidenza delle modalità utilizzate in tale occasione;
 - (e.) qualsiasi informazione utile per supportare il Referente Tecnico di Regione Lazio nell'attività di eliminazione e/o di mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, nonché ogni indicazione valida (inclusa la individuazione di eventuali riferimenti esterni a cui rivolgersi) per approfondire eventuali tematiche di rilievo emerse in occasione dell'Attività di Verifica di Sicurezza conclusa;
- (ii) restituire prontamente a Regione Lazio ogni dato/documento/supporto/flusso eventualmente ricevuto e/o elaborato ai fini dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza. Pur non essendo previsto alcuno scambio d'informazioni e dati tra Regione Lazio ed RTI ai fini della conduzione delle attività di verifica, fatto salvo per il rapporto di verifica o "executive summary", RTI potrà in essere ogni attività di carattere tecnico ed organizzativo finalizzata alla cancellazione, dai propri archivi fisici e/o informatici dei Dati Riservati (come infra definiti) incidentalmente raccolti, elaborati e memorizzati ai sensi dell'Accordo e di qualsiasi altro dato, documento, supporto, flusso ricevuto od elaborato. Qualora questa attività non fosse possibile, tali dati saranno considerati Dati Riservati e tutelati dall'obbligo di confidenzialità nei termini di cui all'art. 9 dell'Accordo.

Articolo 7. In relazione all'esecuzione dell'**Attività di Verifica di Sicurezza**, RTI si impegna nei confronti di Regione Lazio ad:

- (i) impiegare personale proprio altamente specializzato o dotato delle necessarie qualifiche, che svolgerà tale Attività con la più volte richiamata diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile,
- (ii) applicare uno specifico presidio sulle attività eseguite, attraverso il monitoraggio delle configurazioni dei sistemi di analisi di sicurezza utilizzati, al fine di garantire l'impossibilità a nuocere ai Sistemi Informativi Regione Lazio,
- (iii) informare tempestivamente Regione Lazio di tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero, per qualsiasi motivo, pregiudicare la corretta esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza restando fermo l'obbligo di RTI, in questa ipotesi, di formulare e segnalare a Regione Lazio tempestivamente ogni possibile soluzione per consentire il tempestivo ripristino dell'Attività di Verifica di Sicurezza.

Articolo 8. Regione Lazio, dal canto suo, si impegna nei confronti di RTI, per tutta la durata dell'Attività di Verifica di Sicurezza, a collaborare con RTI al fine di garantire a quest'ultima la corretta esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, fornendo alla medesima le informazioni all'uopo necessarie,

informando al proprio interno le strutture dedicate alla gestione dei servizi erogati tramite i range IP oggetto di analisi e a comunicare tempestivamente a RTI ogni fatto o circostanza, a sua conoscenza, che possa ostacolare o ritardare l'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza.

Articolo 9. RTI, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutti i dati riservati - intendendosi per tali qualsiasi informazione, notizia, dato e documento (compresi idee, progetti, disegni, know how, processi, fotografie, dati contabili, video, ecc.) relativi ad Regione Lazio o a terzi, di cui la medesima sia venuta o venga in possesso o a conoscenza, o che comunque abbia raccolto, nel corso ed a seguito dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza e che, per normativa primaria e secondaria, regola deontologica, intrinseca natura od altra circostanza, siano da ritenere coperti da riservatezza (di seguito, i "Dati Riservati"). In particolare il RTI, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, né comunque utilizzerà i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nell'Accordo e direttamente funzionali all'esecuzione del medesimo in conformità al grado di diligenza professionale previsto dal precedente articolo 7, punto (i).

Salvo documentate eccezioni finalizzate, in ogni caso, a dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, qualsiasi tipo di supporto cartaceo, magnetico o di altro tipo contenente software, dati e/o informazioni di Regione Lazio ed utilizzato per l'espletamento dell'Attività di Verifica di Sicurezza non potrà uscire dai locali di RTI e/o di Regione Lazio, se non dietro specifica autorizzazione da parte di quest'ultima.

L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, fino a quando i Dati Riservati saranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.

Il RTI si obbliga, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tutti i Dati Riservati acquisiti ai sensi dell'Accordo; a tal scopo RTI dovrà attuare, in particolare, misure di sicurezza, logica e fisica, idonee ad impedire l'accidentale o incontrollata eliminazione, alterazione, consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei Dati Riservati da parte di terzi.

Regione Lazio, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere la massima riservatezza, confidenzialità e segretezza sul contenuto dei report di cui al precedente articolo 6, punto (i) e delle "Metodologie" di RTI intendendosi, con tale termine, qualsiasi know how e/o segreto commerciale (incluso, ma non limitato, alla descrizione delle metodologie, standard report, agli strumenti utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza oggetto dell'Accordo). In particolare, Regione Lazio, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, né comunque utilizzerà quanto sopra indicato, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nell'Accordo e direttamente funzionali all'esecuzione del medesimo, restando espressamente esclusa la possibilità, per Regione Lazio, di divulgare in favore di soggetti ed imprese terze il contenuto e/o i risultati recati dai predetti documenti predisposti da RTI in esecuzione del presente Accordo, salvo diversa autorizzazione scritta di RTI medesima.

Articolo 10. L'attività di verifica di sicurezza disciplinata dal presente accordo può comportare il trattamento di dati personali connessi agli utenti o agli amministratori che accedono ai sistemi in ambito.

Articolo 11. Al fine di garantire una migliore gestione ed esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, le Parti nominano come propri referenti:

per RTI:

Dott. Michele Dell'Uomo

Società: Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B.

email mdelluomo@deloitte.it

numero di telefono: +39 3423854880 (di seguito, il "**Responsabile Attività L2.S17**"),

(ii) Per Regione Lazio:

Dott. Nome Cognome

Posizione

Regione Lazio.

e-mail: email@

numero di telefono: +39 _____ (di seguito, il “**Referente Tecnico di Regione Lazio**”).

Articolo 12. Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell’Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile:

(iii) per RTI:

Dott. Michele Dell’Uomo

Società: Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B.

email mdelluomo@deloitte.it

numero di telefono: +39 3423854880 (di seguito, il “**Responsabile Attività L2.S17**”),

(iiii) Per Regione Lazio:

Dott. Nome Cognome

Posizione

Regione Lazio.

e-mail: email@

numero di telefono: +39 _____ (di seguito, il “**Referente Tecnico di Regione Lazio**”).

È fatta salva la facoltà di RTI e di Regione Lazio di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, l’una all’altra, secondo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo; comunicazione nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

Salvo che sia diversamente previsto in altre disposizioni dell’Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione dell’Accordo.

Articolo 13. L’Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione dell’Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

Distinti saluti.

Milano, lì _____

Regione Lazio

Procuratore Dott. _____

(firma per esteso)



consip

Parte riservata a RTI

Dichiariamo di (i) avere ricevuto la Vostra proposta di scrittura privata di cui sopra, (ii) averla per intero e fedelmente ritrascritta qui sopra e (iii) averne preso compiuta conoscenza e di accettarla integralmente:

Milano li _____

Dott. _____

(firma per esteso)

Copia

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo – Lotto 2